

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1999, n. 29

Bandiera della Regione Abruzzo.

BURA N. 22 DEL 4 GIUGNO 1999

Art. 1

Bandiera

1. La bandiera della Regione Abruzzo è costituita da un drappo di forma rettangolare con al centro lo stemma della Regione, nei colori e nella forma individuati dalla L.R. 22.7.1986, n. 26, posto sul fondo di colore bordeaux brillante contornato da una bordatura in colore oro; lo stemma ha dimensioni pari a tre quinti dell'altezza della bandiera medesima.
2. La bandiera è alta due terzi della sua lunghezza.
3. All'innesto del puntale sull'asta della bandiera è annodato un nastro con i colori della bandiera nazionale.

Art. 2

Luoghi di esposizione

1. L'esposizione della bandiera della Regione Abruzzo, insieme a quelle della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea, all'esterno degli edifici pubblici nella Regione, ha luogo nei casi previsti dalla legge e previa espressa disposizione o autorizzazione del Presidente del Consiglio regionale, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità regionale o locale.

La bandiera viene altresì esposta:

- a) all'esterno della sede della Giunta regionale allorché la Giunta regionale è riunita;
- b) all'esterno della sede del Consiglio regionale in occasione delle riunioni consiliari;
- c) all'esterno delle sedi dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali in occasione delle riunioni degli stessi;
- d) all'esterno degli edifici scolastici, in occasione dell'inizio e della fine dell'anno scolastico ed accademico.

Art. 3

Modalità

1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici ha luogo salvo quanto disposto dall'art. 2, lettera a), b) e c), dalle ore 8 al tramonto.
2. In casi e per luoghi particolari, il Presidente del Consiglio regionale può disporre ed autorizzare che la bandiera rimanga esposta anche dopo il tramonto. In tale ipotesi, la bandiera deve essere adeguatamente illuminata.

Art. 4

Casi particolari

1. La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto deve essere tenuta a mezz'asta. Possono adottarsi, all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero. Dette strisce sono obbligatorie per la bandiera che viene portata nelle pubbliche cerimonie funebri.

Art. 5

Divieto

1. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso.

Art. 6

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla normativa statale in materia.